



Comune di  
TOSCOLANO-MADERNO

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**  
**sul funzionamento della  
Commissione Comunale  
di Vigilanza**  
**nei Locali di Pubblico Spettacolo**  
**(C.C.V.L.P.S.)**

## INDICE

- ART. 1 Oggetto
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Composizione e durata in carica della CCVLPS
- ART. 4 Nomina della Commissione
- ART. 5 Compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- ART. 6 Funzioni di controllo successivo al parere di agibilità
- ART. 7 Ambito di applicazione dell'attività di vigilanza di cui al presente regolamento. Ambito di esclusione dall'attività di vigilanza di cui al presente regolamento.
- ART. 8 Manifestazioni e allestimenti temporanei
- ART. 9 Trattenimenti e/o spettacoli in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- ART. 10 Competizioni sportive
- ART. 11 Cambio della proprietà/gestione dell'attività di trattenimento e/o spettacolo
- ART. 12 Contenuto della domanda indirizzate alla Commissione e modalità di presentazione

## **ART. 1 - Oggetto**

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Si richiamano altresì le disposizioni contenute nel D.M. 19/08/1996 come modificato dal D.M. 18/12/2012, che disciplina la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

## **Art. 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- 1) per agibilità si intende l'agibilità conseguente alle verifiche di cui all'art. 80 del TULPS;
- 2) per luogo pubblico si intende un luogo a cui chiunque può accedere (es.: vie, piazze, ecc.);
- 3) per luogo aperto al pubblico (pubblico o privato) si intende un luogo le cui condizioni di accesso sono stabilite dal gestore (es: pagamento di un biglietto di accesso o altre regole);
- 4) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: cortile; un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
- 5) per spettacoli si intendono le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (cinema, teatro, ...);
- 6) per trattenimenti si intendono le forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (ballo, giostre, ...);
- 7) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo e/o intrattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi ordinariamente non adibiti a dette attività;
- 8) per allestimenti temporanei si intendono le strutture, attrezzature ed impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di trattenimenti e/o spettacoli temporanei;
- 9) per locali si intendono fabbricati, spazi all'aperto, ambienti e relative pertinenze destinati ad ospitare lo spettacolo e/o trattenimento;
- 10) per attività dello spettacolo viaggiante si intendono le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;
- 11) per complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante si intendono l'insieme di attrazioni e di trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale per i quali non è richiesta l'autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento disciplinati dal titolo III del D.M. 25 maggio 2003;
- 12) per capienza dei locali si intende l'affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/08/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato da Decreto del Ministero dell'Interno 06/03/2001; Nei luna-park, ai fini del presente Regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni e l'area in cui insiste il luna park. Per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione. Nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico.
- 13) per circoli privati si intendono i locali in cui l'accesso è riservato ai soli soci.

### **ART. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS**

La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. dal Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
3. dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o da un medico dallo stesso delegato;
4. dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
5. dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
6. da un esperto di elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

A richiesta possono far inoltre parte della commissione:

7. un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
8. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

La commissione è integrata da un rappresentante del CONI quando vi sono da esaminare domande riguardanti nuovi impianti sportivi o modifiche agli impianti esistenti.

Per ogni componente della commissione è previsto almeno un supplente.

Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

La commissione rimane in carica per la durata di anni tre.

### **ART. 4 - Nomina della Commissione**

La commissione comunale di vigilanza è nominata dal Sindaco.

La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e preferibilmente nel territorio comunale.

La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero si pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

La nomina è comunicata agli interessati segnalando a ciascun componente effettivo il nominativo ed il recapito del rispettivo supplente.

Il dipendente comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

### **ART. 5 - Compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**

La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs 8 gennaio 1998, n.3 , anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.3.1968, n.337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Il parere della Commissione di Vigilanza deve essere richiesto anche in caso di ristrutturazione, trasformazione, adattamento e ampliamento dei locali esistenti adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, con la stessa procedura stabilita per i locali di nuova realizzazione.

Le verifiche e gli accertamenti sui locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone sono effettuati da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, il quale, con relazione tecnica, attesta la rispondenza del locale e degli impianti alla regola tecnica stabilita con decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

Restano fermi il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti e la necessità di allegare la valutazione di impatto acustico se dovuta.

#### **ART. 6 - Funzioni di controllo successivo al parere di agibilità**

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Il controllo di cui al presente articolo si esplica anche sui locali di pubblico spettacolo/trattenimento con capienza pari o inferiore a 200 persone di cui al 3<sup>a</sup> comma del precedente art. 5.

L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per scritto al Presidente della Commissione di norma entro cinque giorni lavorativi e, nei casi di particolare gravità ed urgenza, nel modo più tempestivo possibile.

Ai controlli possono presenziare anche gli esercenti e/o i tecnici di parte.

#### **ART. 7 - Ambito di applicazione e di esclusione dell'attività di vigilanza di cui al presente regolamento.**

1. La vigilanza di cui al presente regolamento si esplica (indipendentemente dalla necessità dell'autorizzazione di cui agli art. 68 e/o 69 del TULPS) su:

- a) teatri;
- b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) cinematografi;
- d) cinema-teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f) sale da ballo e pubblici esercizi con attività danzante e simili (discoteche, night club, disco-bar e simili);
- g) complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park);
- h) circhi;
- i) luoghi all'aperto, con strutture per lo stazionamento del pubblico, allestiti per spettacoli e/o trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni motoristiche in circuiti chiusi, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;

- j) locali e/o aree multiuso non ordinariamente adibiti ad attività di spettacolo e/o trattenimento occasionalmente utilizzati per dette attività;
- k) auditori e sale convegni;
- l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, in cui si possono svolgere tipi di spettacoli e/o trattenimenti;
- m) impianti sportivi e complessi sportivi di cui all'allegato al D.M. 18/3/1996 con aree destinate al pubblico;
- n) piscine natatorie aperte al pubblico, comprese quelle annesse a complessi ricettivi alle quali possa accedere un pubblico indistinto.

2. Sono esclusi dalla vigilanza di cui al presente regolamento, ancorché l'attività si svolga in luogo esposto al pubblico:

- a) i luoghi e gli spazi all'aperto, quali piazze e aree urbane, privi di delimitazioni, utilizzati occasionalmente e nei quali gli spettacoli si svolgono senza l'allestimento di attrezzature per lo stazionamento del pubblico, anche con l'uso di palchi e pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installati in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al DM 19/08/1996. In questi casi è fatto comunque obbligo di produrre: l'idoneità statica delle strutture allestite; la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnici abilitati; l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;
- b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) manifestazioni fieristiche di cui alla legge della Regione Lombardia 30 dicembre 2002 n. 30;
- d) sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
- e) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- f) laghetti per la pesca sportiva ad uso dei soli utenti;
- g) palestre, scuole di danza o simili ad uso dei soli utenti;
- h) piscine in cui si svolge istruzione della pratica sportiva ad uso dei soli utenti;
- i) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.

Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento gli spettacoli/trattenimenti organizzati da circoli quando a detto spettacoli/trattenimenti si acceda da non soci con biglietto d'invito o quando, per il numero delle persone invitate o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000. A del 30/04/1996 sono soggetti a regime autorizzatorio i locali, ancorché asseriti come privati che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:

- pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
  - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini,
  - struttura del locale, dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale;
- j) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono installati apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, compresi televisori abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli, purché l'ingresso non sia subordinato al pagamento di un biglietto e purché i locali non siano allestiti in modo da configurare un'attività di pubblico spettacolo o trattenimento e mantengano invece le caratteristiche di pubblici esercizi di somministrazione;
  - k) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuano i piccoli trattenimenti descritti al successivo art. 9.

Le elencazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 non sono da considerarsi esaustive di tutte le casistiche possibili.

### **ART. 8 - Manifestazioni e allestimenti temporanei**

Se le manifestazioni temporanee comprendono più iniziative che necessitano di diversi allestimenti, occorre che l'agibilità, qualora necessaria, sia verificata con riferimento ai singoli spettacoli e/o trattenimenti. Se gli impianti elettrici sono oggetto di diverse installazioni, occorre acquisire ogni volta la relativa dichiarazione di conformità.

L'agibilità relativa a spettacoli e/o trattenimenti temporanei che si ripetono e che hanno luogo con l'utilizzo delle stesse strutture e attrezzature è valida per le manifestazioni il cui inizio avvenga entro due anni dalla data del rilascio del parere della commissione.

In base alla risoluzione ministeriale n. 03605 del 27.09.2002, la relazione del tecnico abilitato per i locali con capienza fino a 200 persone riferita ad allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, si ritiene valida per i due anni successivi.

Il comma precedente non si applica alle aggregazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante (luna park) in occasione di fiere e sagre.

In occasione di ogni insediamento del luna park dovrà quindi essere verificata la sicurezza del luogo e delle singole attrazioni ai fini dell'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

Nei casi previsti al secondo comma del presente articolo, l'organizzatore della manifestazione dovrà produrre: - dichiarazione che i locali, le strutture e le attrezzature utilizzati sono gli stessi già assoggettati alla verifica di agibilità nel corso del biennio precedente; - dichiarazione di corretto montaggio (in originale) di tutte le strutture allestite corredata dal collaudo statico (in originale); - dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati; - dichiarazione relativa all'approntamento di idonei mezzi antincendio.

### **ART. 9 - Trattenimenti e/o spettacoli in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

Poiché la semplice musica di accompagnamento non costituisce attività di intrattenimento, l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita anche all'effettuazione di musica di accompagnamento e compagnia alle seguenti condizioni:

- non venga effettuato il ballo;
- l'attività musicale deve svolgersi nello stesso locale ove la clientela si trova per la consumazione, il quale locale dovrà avere una capienza non superiore a cento persone;
- non dovranno esservi più di due musicanti;
- non dovranno essere apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio di somministrazione in locale di pubblico spettacolo o trattenimento;
- non deve esservi il pagamento di un biglietto d'ingresso ed i prezzi delle consumazioni non devono subire aumenti;
- la musica non vede essere diffusa all'esterno dell'esercizio;
- la musica deve cessare all'orario stabilito dal regolamento di polizia urbana e dal documento di zonizzazione acustica, indipendentemente dall'orario di apertura effettuato dall'esercizio;
- non deve essere effettuata una pubblicità dell'esercizio tale da evincere che l'attività musicale è principale anziché accessoria a quella di somministrazione;
- eventuali palchi o pedane non dovranno avere altezza superiore ad 80 cm e dovranno essere dotati di certificato di idoneità statica e di certificato di corretto montaggio, in originale (in alternativa ai due certificati indicati, potrà essere presente il collaudo statico, in originale);

In caso di effettuazione di musica da compagnia, pur nel rispetto delle condizioni sopra riportate, dovrà essere presentata al Servizio comunale competente:

- 1) la documentazione di previsione d'impatto acustico (che dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'ARPA), nei casi previsti dalle norme vigenti (L. 447/1995; L.R. 10/2001; DGR 8313/2002 e successive modifiche ed integrazioni);
- 2) dichiarazione di esecuzione a regola d'arte relativa agli impianti elettrici installati, compresi quelli per l'amplificazione sonora.
- 3) Se il trattenimento si svolge nel rispetto delle condizioni sopra riportate non si configura un trattenimento sul quale effettuare le verifiche di cui all'art. 80 del TULPS e quindi l'esercente non ha la necessità di munirsi di autorizzazioni ulteriori oltre a quella prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Qualora invece il trattenimento e/o spettacolo avvenga in mancanza del rispetto anche di una sola delle condizioni riportate al comma 1, lo stesso rientrerà nell'ambito degli articoli 68 o 69 del TULPS e sarà necessaria anche l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 80 del TULPS che, in base alla capienza dei locali, saranno svolte dal tecnico abilitato (per una capienza fino a duecento persone) oppure dalla Commissione comunale o provinciale.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilita anche all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e d'immagini, a condizione che abbiano carattere meramente accessorio all'attività principale della somministrazione. In caso contrario saranno necessarie le verifiche di cui all'art. 80 del TULPS.

Non è necessaria la verifica di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS per i locali dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande quando all'interno degli stessi vengono effettuate iniziative come ad esempio esposizioni di opere artistiche, presentazione di libri, a condizione che tali iniziative si svolgano in forma accessoria e secondaria rispetto all'attività principale di somministrazione, che non vengano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio di somministrazione in un locale di spettacolo/intrattenimento, che non si superi un affollamento di cento persone, che non vi sia il pagamento di un biglietto d'ingresso e nemmeno l'aumento dei prezzi per le consumazioni.

### **ART. 10 - Competizioni sportive**

Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, recante il "Nuovo codice della strada", dal Regolamento regionale 27 marzo 2006 n. 6 "Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada" e successive modifiche e integrazioni.

Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.

Il parere di agibilità ex articolo 80 del TULPS è necessario per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture o aree.

### **ART. 11 - Cambio della proprietà/gestione dell'attività di trattenimento e/o spettacolo**

In caso di subingresso nella proprietà per atto fra vivi o per causa di morte o nella gestione di un esercizio già in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 68/69 e 80 del TULPS, il nuovo proprietario o gestore deve chiedere e ottenere l'intestazione delle autorizzazioni a proprio nome.

Nel caso in cui si eseguano modifiche allo stato dei luoghi, compresi arredi o impianti tecnologici, ai fini della sicurezza del locale dovrà essere intrapresa una nuova procedura autorizzatoria.

Solo nel caso in cui non effettui alcuna modifica ai locali, alle strutture ed alle attrezzature, il nuovo proprietario/gestore può continuare l'attività del dante causa, senza soluzioni di continuità, previa presentazione al Comune della comunicazione relativa al cambio di proprietà e/o gestione con la quale attesta che lo stato dei locali, dei luoghi, degli impianti tecnologici e degli arredi non è mutata ed attesta, altresì, di aver adempiuto alle norme vigenti sulla sicurezza. Le autorizzazioni andranno comunque intestate al nuovo proprietario o gestore previa verifica dei requisiti morali previsti dalla legge.

### **ART. 12 - Contenuto della domanda indirizzate alla Commissione e modalità di presentazione**

Le domande, in bollo, dirette al Presidente della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo devono:

- a) contenere l'indicazione del tipo di domanda che si va a presentare (esame di progetto e/o sopralluogo);
- b) specificare se trattasi di: nuova realizzazione, variazione allo stato attuale; adeguamento alle norme vigenti; integrazione a precedente progetto; attuazione di precedenti prescrizioni;

- c) precisare il tipo di spettacolo/trattenimento che si intende svolgere, in forma temporanea o permanente;
- d) fornire i dati relativi al proprietario e al locale (dati anagrafici del proprietario comprensivi di residenza e recapito telefonico; titoli autorizzativi relativi al locale come ad esempio il permesso di costruire, DIA, Scia, agibilità);
- e) riportare i riferimenti ad eventuali precedenti verbali della Commissione;
- f) contenere l'elenco della documentazione allegata alla domanda.

Le domande devono pervenire:

1. a) 20 giorni prima nel caso di manifestazioni temporanee, su aree pubbliche o private;
2. b) 30 giorni prima per i locali di pubblico spettacolo o trattenimento non temporanei.

Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, il progetto, la relazione tecnica di progetto e gli elaborati grafici devono essere presentati entro i termini sopra detti per essere acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza. Per i locali con capienza compresa tra 101 e 200 persone deve essere allegato il parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

Qualora, a causa del mancato rispetto dei suddetti termini di presentazione, la commissione non possa riunirsi o non sia possibile l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata con conseguente divieto all'effettuazione della manifestazione e/o dell'attività.

La segreteria della commissione provvede a verificare la regolarità formale e la completezza delle domande e degli allegati e a chiedere eventuali necessarie integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive ulteriori richieste di documentazione o chiarimenti da parte della commissione stessa.

### **ART. 13 - Convocazione**

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. L'invito può essere effettuato con mail, posta elettronica certificata, lettera raccomandata. Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere fatto anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.

Nell'invito sono indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Di norma le riunioni ed i sopralluoghi saranno effettuati dal lunedì al venerdì (purché non festivi), salvo casi eccezionali su motivata richiesta dell'interessato e comunque salvo il caso di attività e allestimenti temporanei che si svolgono nel fine settimana.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare deve darne tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione.

L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.

La data della riunione di regola è comunicata, nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei, anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

### **ART. 14 - Pareri e verbali delle adunanze**

Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è contenuto nel verbale della riunione.

Il parere è adottato con l'intervento di tutti i componenti e si intende validamente assunto all'unanimità degli stessi. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. Il verbale è sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario.

Il segretario della commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali delle sedute, con i relativi avvisi di convocazione e gli eventuali atti di delega.

E' inoltre tenuto a conservare in appositi fascicoli la documentazione tecnica acquisita relativamente ad ogni singolo argomento trattato.

Provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente. Provvede altresì alla raccolta ed aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli/trattenimenti nonché di quelle aventi rilevanza per l'attività dell'organo collegiale.

Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze, ai fini di una pronta consultazione da parte dei componenti la Commissione.

#### **ART. 15 - Spese di funzionamento della Commissione**

Le spese per l'intervento della Commissione sono a totale carico dei richiedenti.

#### **ART.16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione.

Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

#### **ART. 17 - Norma finale**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al TULPS ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal DPR 311/2001, nonché alla Legge 241/90, al DPR 445/2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo e al D.M. 19/08/1996 come modificato dal D.M. 18/12/2012.